

**RESPONSABILITA' DELLA P.A.: Danni – Risarcimento – Istanza risarcitoria – Quantificazione – Con memoria non notificata – Possibilità.**

**Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2021, n. 7298**

- in *Il Foro amm.*, 11, 2021, pag. 1705

*“[...] pur non essendo ammissibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta con memoria non notificata - è tuttavia consentito quantificare nel corso del giudizio una pretesa risarcitoria già ritualmente articolata nel ricorso introduttivo[...].*

*Esattamente quanto successo nel caso di specie, poiché ad una domanda risarcitoria ritualmente introdotta, mediante evocazione delle aree di danno risarcibili, ha fatto seguito una più concreta allegazione e quantificazione del pregiudizio lamentato (illustrato nelle sue varie componenti), che ha aperto sul tema un contraddittorio ritualmente dipanatosi attraverso lo scambio di deduzioni [...] e controdeduzioni [...]”.*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Croce Medical e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. E' controverso l'esito della procedura di gara negoziata, suddivisa in 22 lotti, indetta il 18 maggio 2020 dall'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118 per l'affidamento Piano Straordinario di Protezione Sanitaria da svolgersi, per il periodo estivo, nelle località di maggiore afflusso turistico del territorio laziale.

2. Il lotto n. 22 (relativo alla località Ventotene e previsto per il periodo 13.6.2021 - 30.9.2021) è stato aggiudicato alla società Croce Bianca s.r.l. che, con il punteggio complessivo di 84,22 punti (di cui punti 55,00 per l'offerta tecnica e punti 29,22 per l'offerta economica) ha preceduto l'odierna appellata, classificatasi al secondo posto con un punteggio complessivo di 81,00 punti (di cui punti 51,00 per l'offerta tecnica e punti 30,00 per l'offerta economica).

3. Tra gli “elementi qualitativi” suscettibili di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico la legge di gara ne ha indicato uno concernente “*la qualificazione e la formazione degli operatori*”, stabilendo che il punteggio premiale a ciò deputato (max 20) sarebbe stato modulato in base alla “*percentuale dei medici PIVA o dipendenti con specializzazione in emergenza o anestesia*”: a fronte di una percentuale maggiore del 95% sarebbero stati attribuiti 20 punti, con percentuali maggiore ad 80% e 66% sarebbero stati assegnati, rispettivamente, 10 e 5 punti.

4. Nel giudizio di primo grado Croce Medical (con un primo motivo di ricorso) ha contestato l’applicazione del parametro valutativo in parola sostenendo che, degli undici medici indicati nell’offerta tecnica della controinteressata, soltanto nove risultavano in possesso della specializzazione universitaria richiesta dal bando. Essendosi registrata, pertanto, una percentuale dell’81,81% di medici specializzati, la Commissione di gara avrebbe dovuto attribuire all’offerta di Croce Bianca, con riguardo al parametro di che trattasi, soltanto 10 punti, in luogo dei 20 assegnati. Così riformulata, la graduatoria avrebbe visto Croce Medical primeggiare su Croce Bianca.

5. La soluzione della controversia si è quindi concentrata sui titoli valutabili ai fini del riconoscimento della “*specializzazione in emergenza o anestesia*”: da parte ricorrente si è sostenuta la necessità del diploma universitario di specializzazione, rinvenibile solo in capo a nove dei medici indicati dalla controinteressata; da parte resistente si è sostenuta l’idoneità (oltre che del diploma universitario) anche dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza - rinvenibile in capo a tutti gli undici medici indicati nell’offerta della controinteressata - conseguibile ai sensi dell’art. 96 dell’ “*Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992*” .

6. Il Tar Lazio ha aderito alla prima tesi, ritenendola “*..conforme alla lettera della lex specialis di gara e coerente con la ratio delle disposizioni normative sopra richiamate*”; quindi ha soggiunto che l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale costituisce “*un presupposto per l’espletamento del servizio in questione da parte del personale medico, con la conseguenza che, per il possesso di tale attestato, non poteva essere attribuito il punteggio premiale indicato dalla lettera invito*”.

Nelle sue conseguenti statuizioni - una volta acclarata l’illegittimità dell’aggiudicazione e preso atto dell’avvenuto integrale espletamento del servizio - il Tar ha riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno per equivalente, dando mandato alla stazione appaltante di liquidarne l’importo in base alla percentuale di utile desumibile dalla offerta, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., detratto l’*aliunde perceptum vel percipiendum* ricavabile dai dati forniti ad Ares 118 dalla stessa ricorrente.

Sono state invece negate le voci risarcitorie concernenti i costi di partecipazione alla gara e il danno curricolare.

7. Nel presente grado di giudizio, l'appellante Ares 118 torna a ribadire la tesi secondo la quale la formulazione della *lex specialis* sarebbe da intendersi come riferita al possesso non del solo ed esclusivo titolo universitario ma di qualunque attestazione certificata e formalmente riconosciuta di formazione in “*emergenza*”, idonea all'assunzione nell'area dell'Emergenza come medico dipendente o Convenzionato, ivi inclusa l'Attestazione di Medico dell'Emergenza Territoriale rilasciata ai sensi della art. 66 del DPR 270/2000.

8. Si sono costituiti in giudizio Croce Medical, che oltre a difendersi nel merito ha richiamato ai sensi dell'art. 101 c.p.a. i motivi assorbiti in primo grado; e la Regione Lazio, che ha nuovamente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ai temi di causa.

9. A seguito della reiezione dell'istanza cautelare (ord. n. 2043/2021) e dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., la causa è stata posta in decisione all'udienza pubblica del 21 ottobre 2021.

#### DIRITTO

1. Va preliminarmente respinta l'eccezione di carenza legittimazione passiva della Regione Lazio, argomentata sull'assunto per cui l'ente regionale sarebbe soggetto giuridico distinto da Ares 118 ed, in quanto tale, estraneo al rapporto giuridico per cui è lite.

Come puntualizzato dal Tar, attraverso rilievi non incisi da ulteriori e successive deduzioni di parte, Ares è un ente dipendente dalla Regione (ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 9/2004) e questa beneficia del servizio messo a gara e per cui è lite sicché, sotto entrambi i profili, il rapporto giuridico investito dalla controversia non può dirsi avulso dalla sfera giuridica e di interesse dell'ente regionale.

2. Sempre in via preliminare l'Associazione Croce Medical ha eccepito l'inammissibilità del gravame che assume essere sprovvisto del requisito essenziale della specificità delle censure ex art. 101, comma 1, c.p.a..

Anche questo rilievo va respinto.

In disparte ogni altra considerazione in merito alla loro fondatezza, le deduzioni svolte avverso il *decisum* di primo grado esprimono una linea argomentativa di motivato dissenso rispetto al percorso esplicativo seguito dal Tar, al quale viene contrapposto un iter logico alternativo.

Pur trattandosi di considerazioni critiche in parte reiterative di quella già articolate nel primo grado di giudizio, non può dirsi che esse non assolvano l'intento di una motivata confutazione della pronuncia impugnata.

3. Nel merito, la soluzione della questione controversa impone di tracciare un chiaro distinguo tra titoli specialistici utili al riconoscimento del punteggio premiale e titoli specialistici integranti i requisiti professionali minimi necessari al personale medico per poter svolgere attività di soccorso in emergenza (pag. 7 del Capitolato tecnico).

3.1. Come chiarito dalla pronuncia impugnata, nell'ampia categoria dei titoli "abilitanti" sono compresi, oltre al diploma di specializzazione "universitaria", anche gli "attestati d'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale", ivi inclusi quelli disciplinati dall'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti dei Medici di medicina Generale (art. 96). Questi ultimi vengono rilasciati all'esito di "un corso di formazione della durata di almeno 4 mesi e orario non inferiore a 300 ore"; il diploma di laurea specialistica in medicina d'emergenza – urgenza viene invece rilasciato dalle Scuole di specializzazione universitarie all'esito di un percorso didattico della durata di cinque anni.

3.2. Fermo restando che, come già esposto, tutti i suddetti titoli abilitano il medico allo svolgimento dell'attività di soccorso in emergenza, vi è ragione di ritenere che solo il diploma universitario fornisca accesso al punteggio premiale.

Depongono in tal senso tre argomenti:

i) il primo è di carattere testuale e fa riferimento all'impiego, da parte del bando, di una dizione ("*specializzazione in emergenza*") semanticamente coincidente con quella normalmente applicata alla formazione universitaria di carattere "*specialistico*" o "*specializzante*";

ii) il secondo argomento è di carattere logico-sistematico e attiene alla stessa *ratio* del punteggio premiale, in quanto meccanismo strutturalmente orientato a valorizzare qualità tecnico-professionali aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle minime richieste ai fini dell'accesso/abilitazione al servizio oggetto di gara.

Poiché tutti i titoli sin qui considerati (diplomi universitari e attestazioni certificate) integrano il requisito minimo per lo svolgimento delle attività di soccorso in emergenza e, quindi sono utili all'ammissione alla procedura, è consequenziale ritenere che il punteggio premiale dovesse associarsi alla sola qualificazione professionale eccedente il requisito di minima, in quanto dotata, al confronto, di maggiore consistenza performante. Diversamente, la stessa funzione selettiva del criterio premiale verrebbe deprivata di senso e si arriverebbe all'esito, del tutto disfunzionale e difficilmente comprensibile sul piano logico-razionale, di porre sullo stesso piano professionisti muniti di bagagli formativi ed esperenziali sensibilmente differenti e pacificamente non equipollenti;

iii) il terzo argomento interpretativo origina, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c., dalla stessa linea di condotta tenuta da Ares 118, ovvero dalla indicazione da questa fornita in merito al significato attribuibile al requisito della "*specializzazione in emergenza o anestesia*".

Difatti, con riguardo ai bandi emessi per il medesimo servizio per i periodi estivi 2019 e 2021, identici nel contenuto al bando *de quo* emesso per il periodo estivo 2020, Ares, in risposta ad appositi quesiti volti a chiarire la portata dei titoli premiali, si è ripetutamente espressa nel senso di riferire il requisito premiale al solo possesso del diploma specialistico universitario.

La circostanza, dedotta da parte appellata (si vedano le memorie del 31.3.2021, alle pagg. 8 e 9, e del 4.10.2021, alla pag. 2) e non smentita o confutata da Ares, fornisce indiretta convalida della correttezza della soluzione avallata dal Tar, tanto più che le procedure di gara relative alle diverse annualità si sono svolte secondo *itinerari* tra di loro del tutto autonomi e distinti, sicché non può dirsi che il chiarimento reso nell'ambito della procedura di gara per l'anno 2021 (con nota del 10 maggio 2021) costituisca effetto dell'obbligo conformativo imposto dalla sentenza oggetto del presente appello (pubblicata nel febbraio 2021); così come alcuna implicazione può ravvisarsi, *a fortiori*, tra la pronuncia qui impugnata ed il chiarimento reso nell'ambito della precedente procedura di gara relativa all'anno 2019.

3.3. Per tutto quanto esposto, il capo decisorio sin qui scrutinato merita di essere pienamente confermato.

4. Con il secondo mezzo di impugnazione, l'appellante si duole delle ulteriori statuizioni del primo Giudice nella parte in cui hanno liquidato il danno, dando mandato alla stazione appaltante di ragguagliarlo all'utile desumibile dall'offerta prodotta in gara da Croce Medical, detratto l'*aliundem perceptum* ricavabile dai dati che la stessa Croce Medical dovrà fornire ad Ares.

4.1. Dette statuizioni vengono censurate in quanto:

- a) hanno respinto "*l'eccezione di inammissibilità formulata da Ares 118 circa la tardività ed irritualità della domanda di risarcimento per equivalente da Croce Medical*";
- b) hanno dato per scontato che l'utile di impresa "*.. sia quello indicato in sede di offerta*", pur trattandosi di un margine di guadagno (20%) del tutto indimostrato e doppio rispetto a quello ordinariamente presunto (10%), oltre che contraddittorio con i fini istituzionali e le capacità imprenditoriali di una associazione di volontariato quale è Croce Medical;
- c) hanno eluso il difetto di prova, tanto sul danno che sull'*aliunde perceptum*.

4.2. A riprova dell'effettiva sussistenza dell'*aliundem perceptum* Ares 118 ha depositato, nel corso del presente grado di giudizio, un'attestazione del proprio direttore sanitario comprovante lo svolgimento di servizi da parte di Croce Medical, nell'interesse della stessa Ares, nel periodo 15

giugno/15 settembre. Croce Medical ha eccepito la tardività della produzione, posto che la circostanza cui essa fa riferimento risulta già menzionata nelle note di udienza di Ares del 30.11.2020.

4.3. I rilievi di Ares non possono essere condivisi.

- *i*) Con riguardo alla ritualità della domanda, va osservato che nel ricorso di primo grado Croce Medical aveva avanzato una istanza subordinata di risarcimento per equivalente, elencando genericamente le voci del “danno emergente” (comprensivo dei costi sostenuti per la partecipazione alla procedura di gara) del “lucro cessante” e riservandosi di fornire di entrambe una “*successiva quantificazione*” (pag. 3 del ricorso introduttivo).

Una più compiuta allegazione delle poste risarcitorie è poi intervenuta con la memoria ex art. 73 c.p.a. (depositata il 4.10.2020), alla quale hanno fatto seguito le repliche avversarie (depositate il 16.10.2020).

La descritta dinamica si conforma appieno al canone di indirizzo secondo il quale - pur non essendo ammissibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta con memoria non notificata - è tuttavia consentito quantificare nel corso del giudizio una pretesa risarcitoria già ritualmente articolata nel ricorso introduttivo (v., *ex multis*, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., n.567/2015).

Esattamente quanto successo nel caso di specie, poiché ad una domanda risarcitoria ritualmente introdotta, mediante evocazione delle aree di danno risarcibili, ha fatto seguito una più concreta allegazione e quantificazione del pregiudizio lamentato (illustrato nelle sue varie componenti), che ha aperto sul tema un contraddittorio ritualmente dipanatosi attraverso lo scambio di deduzioni (memoria Croce Medical del 4.10.2020) e controdeduzioni (memorie delle resistenti del 16.10.2020).

- *ii*) Viene quindi in rilievo la tematica concernente la quantificazione del danno.

La stima operata dal Tar ha assunto a suo fondamento il contenuto dell’offerta economica formulata da Croce Medical ed il margine di utile ivi riportato.

a) Sotto un primo profilo, la rilevanza di questi dati non può essere esclusa sulla base del generico e assiomatico assunto (svolto da Ares) per cui una associazione di volontariato (quale è Croce Medical) non potrebbe, per suoi fini statutari, realizzare obiettivi di lucro. L’argomento rivela consistenza con riguardo al lucro “soggettivo”, nel senso che agli enti no profit è effettivamente preclusa ogni forma di distribuzione di utili tra gli associati; lo stesso non vale, invece, con riguardo al lucro “oggettivo”, in quanto anche alle associazioni con scopo ideale è riconosciuta la facoltà di svolgere attività foriere di utilità economiche, purché le stesse attività siano condotte in forme

compatibili con gli scopi statuari dell'ente ed i relativi frutti vengano reinvestiti in vista della realizzazione dei fini associativi.

b) Quanto, poi, all'ulteriore profilo della quantificazione del lucro cessante, non vi è ragione di dubitare del fatto che l'offerta economica prodotta in gara potesse costituire una valida base di partenza nel procedimento di valutazione del margine di mancato guadagno.

In termini generali, il calcolo economico che l'impresa in gara è portata ad impostare sotto la spinta dell'effetto concorrenziale vede, infatti, tendenzialmente privilegiate le ragioni di convenienza della stazione appaltante a discapito di quelle di guadagno del soggetto proponente, tanto da giustificare un fisiologico meccanismo di ribasso sulla base d'asta cui fa contrappunto la verifica di sostenibilità delle proposte anormalmente basse (cd. "anomalia" dell'offerta). La rilevanza probatoria del documento recante l'offerta economica trova poi ulteriori puntelli di rinforzo sia nell'analitica rappresentazione delle previsioni di costo e di ricavo che sono presenti al suo interno e che si prestano ad una verifica analitica ragguagliata alle medie di mercato; sia, sul piano estrinseco, nella *expertise* del soggetto committente chiamato a valutarle, oltre che nel possibile riferimento a schemi di gara rinnovatisi nel tempo con oggetto identico o analogo, assumibili a parametro di confronto nell'ottica di una ponderazione correlata ai pregressi andamenti di spesa.

Per quanto riguarda il caso qui all'esame, mette conto rilevare che l'amministrazione non ha mosso contestazioni analitiche ai singoli dati contenuti nell'offerta in gara, ma si è limitata a deduzioni generali sulla esorbitanza del margine di guadagno e sulla presunta inidoneità astratta del tipo di prova documentale offerto. Anche sotto questo punto di vista pare quindi legittima l'assunzione dell'offerta a base probante del mancato utile, ferma restando la possibilità della sua sottoposizione a più accurata verifica nel corso del procedimento di liquidazione.

- *iii*) Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado, in presenza di una prospettazione di danno (lucro cessante) impostata sui dati dell'offerta e, come tale, sufficientemente tracciata nelle sue componenti ed ulteriormente determinabile nella sua effettiva entità, ha fatto ricorso al meccanismo di cui all'art. 34 comma 4 c.p.a., peraltro non esplicitamente avverso in quanto tale dalle parti resistenti nel primo grado di giudizio.

Esplicitando i criteri dettati in sentenza:

a) il mancato profitto, corrispondente all'utile che l'impresa avrebbe conseguito, dovrà essere calcolato tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto dall'appellante (fatte salve le valutazioni del caso sulla effettiva attendibilità dei dati da questa prospettati);

b) tale somma dovrà essere decurtata di tutte le spese necessarie per l'esecuzione del servizio. Per calcolare le spese che l'impresa avrebbe sostenuto, nel caso in cui l'ammontare delle spese non sia ricavabile dall'offerta presentata in gara, l'amministrazione potrà valutare l'opportunità di acquisire dalla parte appellante i dati, le informazioni e i chiarimenti necessari, con conseguente sospensione del termine assegnato dal momento della richiesta fino a quello in cui tali elementi saranno resi disponibili.

- iv) Va invece parzialmente corretta, in accoglimento della specifica deduzione avanzata sul punto dalla parte appellante, la statuizione relativa all'*aliunde perceptum*.

Deve premettersi che, per costante giurisprudenza anche di questa sezione, il valore del mancato utile può essere integralmente ristorato solo laddove il danneggiato riesca a dimostrare di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze in altre commesse, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altre attività produttive.

In difetto di tale prova, l'utile andrà quindi decurtato dell'*aliunde perceptum vel percipiendum*, in una misura percentuale variabile (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. n. 947/2019) che tenga conto della natura del contratto, del contesto operativo di riferimento, delle risorse poste nella ordinaria disponibilità del concorrente, della sua struttura dei costi, della sua storia professionale e del presumibile livello di operatività sul mercato, potendo, a tal fine, addivenirsi – nel caso di mancato assolvimento dell'onere dimostrativo ed in presenza di elementi indiziari che evidenzino l'impossibilità di ricorso cumulativo alle risorse strumentali – anche all'azzeramento del danno potenzialmente riconoscibile (Cons. Stato, sez. V, n. 7262/2020; Id., sez. V, n. 5803/2019).

Non vi è dubbio che, trattandosi di una presunzione superabile a mezzo di prova contraria, è nel contesto processuale che si deve appurare l'assolvimento del relativo onere, essendo quella giudiziale la sede deputata alla formazione della regola conformativa applicabile al caso controverso.

Nella fattispecie, non sono state allegate deduzioni o prodotti elementi di prova in grado di superare la presunzione che Croce Medical abbia attivato e messo a profitto i propri fattori produttivi anche nel periodo di durata del contratto di cui si controverte. Di tanto occorre prendere atto, dando quindi séguito alla presunzione dell'*aliunde perceptum*.

Tuttavia, nel contesto di un esito processuale che ha devoluto l'esatta quantificazione del danno ad una fase succedanea al giudizio, appare giustificabile la conseguente scelta del Tar di associare ad una medesima sorte l'accertamento, oltre che del *quantum debeat*, anche del *quantum* dell'*aliunde perceptum*, dandosi incarico alla stazione appaltante di verificare, nel

medesimo contesto, le poste di danno e l'entità delle comprovate o presunte entrate compensative percepite dal concorrente nel periodo di durata del contratto (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1607/2020 e n. 4462/2020, 4685/2020; id., sez. V, n. 632/2021, n. 6135/2017).

Entrambi i temi di indagine impingono, infatti, sull'assetto del "danno conseguenza" - nei suoi elementi costitutivi, impeditivi e compensativi (ex artt. 1223 e 1227 comma 2 c.c.) - e la descritta modulazione appare come la più confacente ad un criterio di omogeneità istruttoria e alle specifiche peculiarità del caso, che rendono non immediatamente percepibile l'entità del presunto *perceptum*.

L'approfondimento di indagine si rende opportuno in quanto (come riferito nella memoria di Croce Medical depositata in data 8.4.2021, pag. 13) il servizio oggetto della procedura di gara assegnata alla concorrente Croce Bianca Srl richiedeva la messa a disposizione di due ambulanze, sicché esso non avrebbe comunque potuto assorbire interamente la dotazione dei sei mezzi di soccorso di cui dispone Croce Medical.

Andrà poi verificata la circostanza concernente l'asserito svolgimento di servizi da parte di Croce Medical, nell'interesse della stessa Ares, nel periodo 15 giugno/15 settembre, quindi in un turno temporale parzialmente coincidente con il periodo di durata dell'affidamento di cui qui si controverte (13 giugno/30 settembre).

La circostanza non è stata in sé smentita da Croce Medical, la quale si è limitata a contestare la ritualità della produzione documentale avversaria (eccependone la tardività), ma non ha espressamente negato la storicità dell'avvenuto espletamento del servizio.

Dunque, l'*aliundem perceptum* - pur appurato nell'*an* - andrà determinato nel *quantum*, nella sede individuata dal primo giudice ai sensi dell'art. 34 comma 4 c.p.a..

4.2. Alla tecnica della liquidazione su proposta dell'amministrazione o per accordo tra le parti non osta il contegno processuale sin qui manifestato dalla parte danneggiante e, dunque, il fatto che la stessa si sia espressa nel senso della insussistenza dei presupposti risarcitori e della infondatezza della domanda avversaria.

L'art. 34 comma 4 sancisce, infatti, che "*in caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine*".

Dal dato testuale si ricava che: *i*) il contesto nel quale assume rilevanza la "*mancanza di opposizione*" è quello di una pregressa determinazione contenziosa del risarcimento del danno, che non a caso la norma assume già risolta a mezzo di una "*condanna pecuniaria*". La disposizione sembra disegnare, quindi, uno scenario niente affatto condizionato alla convergenza delle parti sull'*an* del risarcimento; *ii*) sempre dal dettato dell'art. 34 si evince che la fissazione dei criteri

costituisce passaggio logico successivo a quello della statuizione di condanna, secondo una scansione che antepone l'accertamento della pretesa risarcitoria alla susseguente fase di quantificazione del dovuto; *iii*) la “*mancanza di opposizione*” è, inoltre, contegno riferito alle “*parti*”, quindi ad entrambi i contendenti e non alla sola parte “danneggiante”, il che smentisce ulteriormente la tesi che associa la tecnica ex art. 34 comma 4 all'ipotesi della mancata contestazione dei presupposti sostanziali del risarcimento; *iv*) tutti gli argomenti sin qui enunciati inducono a collocare l'atteggiamento assentivo delle parti nel solo tratto delle modalità di “liquidazione” del danno, già determinato in sede contenziosa nei suoi elementi costitutivi; *v*) sul piano sistematico rileva l'ulteriore considerazione per cui, diversamente opinando, i margini applicativi e l'effetto utile della disposizione in commento finirebbero per scemare quasi integralmente, poiché si arriverebbe a farne applicazione nei soli (e assai rari) casi di giudizi attivati con l'unico fine della quantificazione di pretese risarcitorie non contestate nei loro presupposti costitutivi, quindi di giudizi caratterizzati da una doppia convergenza, oltre che sull'*an* del danno, anche su una linea di definizione concordata del *quantum* risarcitorio.

4.3. Per quanto sin qui esposto, il capo decisorio relativo alla liquidazione del danno merita di essere confermato nei limiti e con le precisazioni sin qui tracciate.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, nell'importo omnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Pescatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Michele Corradino**

**IL SEGRETARIO**